

**AGGIORNAMENTO DEL RESOCONTO
DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DA PARTE
DELLE IMPRESE DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS
NATURALE DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO TARIFFARIO E DI
CORREZIONE DEI VOLUMI**

20 gennaio 2009

INDICE

1. Introduzione.....	3
2. Deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07 e interventi di rettifica dei dati pervenuti	3
3. Risposte pervenute dalle imprese	4
4.1. Verifiche condotte sulle imprese di distribuzione del gas naturale.....	4
4.1.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite.....	4
4.1.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di distribuzione.....	7
4.2. Verifiche condotte sulle imprese di vendita del gas naturale	10
4.2.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite.....	10
4.2.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di vendita.....	11
4.3. Verifiche condotte sulle imprese di trasporto del gas naturale.....	12
5. Conclusioni dell'istruttoria.....	18
Appendice quantitativa	20

1. Introduzione

Il presente documento persegue l'obiettivo di aggiornare il quadro degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07 (di seguito: istruttoria conoscitiva), ed esposti nel documento (approvato con quest'ultima deliberazione) *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficiente di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi”* (di seguito: Resoconto).

L'aggiornamento è avvenuto, prevalentemente, sulla base dei dati acquisiti a seguito delle richieste di informazioni adottate dall'Autorità con deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07. Sono stati altresì utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti direttamente dagli Uffici dell'Autorità:

- durante lo svolgimento delle attività ispettive disposte con deliberazione n. 302/07 e svolte presso 33 imprese di distribuzione e di vendita;
- in seguito a specifiche richieste di chiarimento formulate dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale in merito ad anomalie riscontrate nell'esame dei questionari trasmessi nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva;
- in seguito a specifiche richieste di chiarimento formulate dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale in merito ad alcuni profili afferenti l'erogazione del servizio di trasporto.

2. Deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07 e interventi di rettifica dei dati pervenuti

Le deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07 erano finalizzate a completare il quadro degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, in quanto 138 imprese di distribuzione e di vendita avevano omesso, in tutto o in parte, di compilare i questionari pubblicati per la raccolta dei dati.

Inoltre, il Gruppo di lavoro, grazie all'acquisizione dei nuovi dati, ha potuto effettuare ulteriori verifiche delle informazioni disponibili, anche mediante richieste di chiarimenti alle imprese di cui si è tenuto conto nell'aggiornamento dei risultati finali dell'indagine conoscitiva¹; è stato possibile, infine, procedere anche alla correzione di alcune imprecisioni presenti nelle precedenti conclusioni, grazie alla revisione dei programmi informatici utilizzati per la rendicontazione sintetica dei dati.

¹ A partire dalla versione iniziale (Settembre 2007) la banca dati costruita sulla base dei questionari dell'indagine conoscitiva ha subito alcune evoluzioni riconducibili alle seguenti azioni:

- ✓ una revisione di alcune estrazioni (Gennaio 2008) che ha permesso sia di eliminare una anomalia che di migliorare la sensibilità dei confronti fra gli insiemi dei record K dei Distributori e Venditori;
- ✓ un aggiornamento automatico che, tramite specifici programmi, ha permesso di integrare la banca dati di settembre 2007 con i dati pervenuti dalle imprese di distribuzione e di vendita nei questionari conseguenti alle delibere 270/07 e 271/07;
- ✓ un aggiornamento automatico per l'importazione di specifici questionari relativi ad alcune imprese di distribuzione per un totale di 3059 record K;
- ✓ un aggiornamento svolto in modo manuale su specifiche registrazioni dati a seguito di comunicazioni scritte delle imprese ricevute a seguito di richieste di informazioni e di dettagli da parte dell'Autorità;
- ✓ un aggiornamento manuale svolto in autonomia dagli Uffici che, ove possibile, ha cercato di migliorare la qualità dei dati relativi ai record K dei distributori propagando le correzioni d'ufficio già effettuate sulle località errate inizialmente presenti sui questionari relativi ai coefficienti M.

I risultati di queste operazioni si sono stratificati sulla banca dati introducendo delle variazioni rispetto alla versione iniziale del resoconto e del relativo allegato tabellare.

3. Risposte pervenute dalle imprese

È stato accertato che le imprese di distribuzione attive alla data del 31 dicembre 2006 erano **315**; le imprese di vendita in attività alla data medesima erano **310**. Ad aprile 2008 tutte le imprese di distribuzione hanno inviato il questionario; una sola impresa di vendita non ha inviato i dati ed è stata segnalata all'A.G.

Le 5 imprese di trasporto di gas naturale hanno invece tutte inviato il questionario entro il termine fissato dall'Autorità.

Nei paragrafi successivi verrà dato conto delle verifiche condotte sulle imprese di distribuzione di gas naturale (4.1), di quelle condotte sulle imprese di vendita (4.2) e sulle imprese di trasporto (4.3).

3.1. Verifiche condotte sulle imprese di distribuzione del gas naturale

L'esame dei questionari trasmessi dalle imprese di distribuzione del gas naturale, in forza della deliberazione n. 271/07, è avvenuto in due fasi. In primo luogo, sono state verificate la completezza e la congruenza delle informazioni acquisite. In secondo luogo, le modalità seguite dalle imprese nell'applicazione dei coefficienti M e K. Di ciascuna di queste fasi verrà dato conto nei sottoparagrafi che seguono, evidenziando le anomalie riscontrate, rispettivamente sotto il profilo della incompletezza ed incongruenza dei dati (3.1.1) e sotto quello degli scostamenti nell'applicazione dei coefficienti M e K (3.1.2).

3.1.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite

Le informazioni trasmesse evidenziano, per qualche impresa di distribuzione, risultati incompleti o che comunque presentano alcune incongruenze, di seguito elencate. Si tratta comunque di incongruenze numericamente limitate che non incidono sul valore dell'istruttoria (circa 280 località rispetto al totale di 6.762).

A] Una prima incongruenza dei dati riguarda il numero delle località in cui le imprese di distribuzione hanno dichiarato di applicare, alla data del 31 dicembre 2006, il coefficiente M.

A partire dai dati complessivi pervenuti fino al mese di aprile 2008, è stata svolta l'analisi di congruenza fra le località censite nei *data base* a disposizione dell'Autorità e le dichiarazioni pervenute. Anche a causa dei processi di trasformazione societaria intervenuti durante il periodo, sono state riscontrate delle incongruenze sull'identità dell'impresa che effettivamente svolge il servizio in una determinata località e l'impresa che ha dichiarato di svolgerlo nella stessa località. In particolare:

- A. in alcuni casi più imprese hanno dichiarato di svolgere il servizio nella medesima località: è possibile che ciò sia dovuto allo "sconfinamento" di un impianto che serve una località limitrofa;
- B. in alcuni casi le dichiarazioni sul servizio in una località sono pervenute da società diverse da quelle che ci si attendeva sulla base delle informazioni a disposizione;

- C. alcune imprese hanno omesso di riferire di località in cui esse in realtà operano;
- D. in altri casi, una stessa impresa ha dichiarato di operare in località ulteriori rispetto a quelle che ci si attendeva sulla base delle informazioni a disposizione.

La situazione è riassunta nelle tabelle A), B), C) e D) dell'allegato.

È plausibile che tali discrepanze, che comunque non influiscono sull'attendibilità complessiva dell'analisi, riguardando un numero molto limitato di località, siano state cagionate anche da errori materiali nell'immissione dei dati da parte delle imprese.

- B]** Altre incongruenze sono state riscontrate nelle informazioni relative al numero dei punti di riconsegna attivi, gestiti dall'impresa di distribuzione, per i quali essa era tenuta ad applicare il coefficiente K (punti di riconsegna presso i quali sono installati misuratori volumetrici, non provvisti di apparati di conversione, con misura del gas in media pressione, ovvero in bassa pressione ed appartenenti ad una classe non inferiore alla classe G40).

Dall'esame dei dati considerati (relativi a 315 imprese di distribuzione) risulta che 25 esercenti non gestiscono punti di riconsegna per i quali vige l'obbligo di applicazione del coefficiente K.

Delle restanti 290 imprese di distribuzione, risultano:

- **241 (duecentoquarantuno) hanno dichiarato almeno un valore del coefficiente K applicato per ciascun punto**, alle quali si aggiungono ulteriori 4 (quattro) imprese (ID 1569, 1584, 1191, 1097) che hanno dichiarato valori di K pur non avendo nessun punto di riconsegna per il quale vige l'obbligo di applicazione del coefficiente K;
- **45 (quarantacinque)**, pur gestendo punti di riconsegna cui avrebbero dovuto applicare il coefficiente K, **non hanno comunicato le informazioni di dettaglio richieste** perché presumibilmente non applicano il coefficiente (cfr. tabella n. 1/Versione Finale²). Di queste, 14 imprese lo hanno esplicitamente affermato con note o memorie.

Inoltre, con riferimento alle predette 241 imprese di distribuzione, il confronto tra le dichiarazioni relative ai punti di riconsegna attivi e quelle relative ai valori dei coefficienti K applicati per ciascun punto di riconsegna, evidenzia che:

- (a) **105 imprese di distribuzione** applicano un coefficiente K per ciascun punto di riconsegna in cui esso dovrebbe essere applicato (cfr. tabella n. 2/Versione Finale);
- (b) **124 imprese di distribuzione** applicano un coefficiente K per un numero inferiore di punti di riconsegna in cui esso dovrebbe essere applicato (cfr. tabella n. 3/Versione Finale);

² La dicitura "Versione Finale" è relativa alla versione delle tabelle realizzate contestualmente all'analisi svolta dal mese di aprile 2008 a partire dai dati ricevuti dal mese di luglio al mese di settembre 2007 complementati con i dati pervenuti a seguito delle deliberazioni n. 270/07 e 271/07 fino a tutto il mese di aprile 2008. Tali tabelle sono raccolte nel documento "Tabelle delle analisi dei dati dei questionari di rilevamento dei coefficienti M e K – Versione finale" e conservano la medesima struttura e logica di aggregazione della prima versione del resoconto (settembre 2007).

- (c) **12 imprese di distribuzione** applicano un coefficiente K ad un numero superiore di punti di riconsegna in cui esso dovrebbe essere applicato (cfr. tabella n. 4/Versione Finale).

Gli esiti delle verifiche sulla correttezza dell'applicazione del coefficiente K sono esposti al seguente § 3.1.2.

- C] Tornando alle 315 imprese di distribuzione che hanno trasmesso dati utilizzabili (erano 294 a settembre 2007), risultano ulteriori incompletezze.

Queste riguardano, innanzi tutto, le informazioni acquisite in ordine al coefficiente K effettivamente applicato dall'esercente. La parte del questionario dedicato a tale profilo di indagine (denominata "Prospetto 3") richiedeva una serie di dati, alcuni dei quali imprescindibili al fine delle verifiche relative alla corretta applicazione del coefficiente K.

27 (ventisette) imprese di distribuzione, nel compilare il relativo questionario hanno omesso, per alcuni dei propri punti di riconsegna attivi, di indicare almeno uno degli elementi necessari ad effettuare i confronti. Conseguentemente, l'insieme delle informazioni relative a ciascun punto di riconsegna (c.d. *record*)³ ove si è riscontrata tale incompletezza (3.307 su 119.104) non è stato utilizzato ai fini delle verifiche.

L'allegata tabella n. 5/Versione Finale rappresenta l'insieme delle imprese di distribuzione che hanno fornito *record* incompleti.

Ulteriori incompletezze sono state riscontrate nei dati trasmessi da **86 (ottantasei) imprese di distribuzione** che hanno omesso di fornire valori del coefficiente K relativi a tutti i giorni dell'anno, come invece era stato richiesto nel questionario. L'omissione riguarda un insieme di 4.818 su 119.104 punti di riconsegna attivi, (cfr. la allegata tabella n. 6/Versione Finale).

- D] Da ultimo, l'esame dei dati acquisiti evidenzia ancora, seppur in misura ridotta, alcune macroscopiche anomalie derivanti in maggior parte dai nuovi questionari acquisiti, che richiedono ulteriori verifiche. Si tratta di macroscopiche anomalie che riguardano i soli dati acquisiti in forza delle deliberazioni n. 271/07 e n. 270/07, in quanto le anomalie riscontrate dall'esame dei questionari trasmessi nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva (ed esposte nel Resoconto) sono state chiarite in seguito a specifiche richieste degli Uffici.

In particolare, per quanto riguarda le nuove anomalie riscontrate, sono stati dichiarati dagli esercenti:

- valori del coefficiente K applicato pari a zero: 277 *record*;
- una temperatura superiore a 30° C: 3 *record*;
- una pressione barometrica inferiore a 0,9 bar: 64 *record*;

³ Più in particolare, la parola "*record*" nel presente documento designa ogni riga delle parti ("prospetti") in cui sono stati articolati i questionari che le imprese sono state chiamate a compilare nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva. Al riguardo, occorre precisare che, alle volte, ad uno stesso punto di riconsegna possono corrispondere più *record* (questo è il caso, ad esempio, in cui un'impresa di distribuzione applichi coefficienti K diversi durante l'anno).

- un'altitudine superiore a 2.000 metri s.l.m.: 1 *record*;
- una pressione di misura inferiore a 0,01 bar o superiore a 6 bar: 101 *record*. In più, l'impresa con ID 1578 ha dichiarato 7.746 *record* con pressione di misura espressa in bar pari a 0,002, dato chiaramente scorretto.

3.1.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di distribuzione

La verifica condotta al precedente § 3.1.1. ha consentito di isolare, tra l'insieme dei *record* acquisiti, quelli utilizzabili ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione, da parte degli esercenti il servizio di distribuzione, della disciplina dell'Autorità in materia di coefficienti M e K.

Con riferimento al coefficiente M, i valori dichiarati dalle imprese di distribuzione per ogni località sono stati confrontati con quelli che le stesse avrebbero dovuto applicare in forza della disciplina dell'Autorità (cfr. § 1.3 del Resoconto).

La verifica è stata condotta sulla base dei punti di riconsegna relativi a località per le quali il relativo codice identificativo (ID Località) indicato dall'impresa trovava rispondenza nei dati già in possesso dell'Autorità (DB AEEG). Tuttavia, poiché sono stati riscontrati numerosi errori da parte delle imprese nell'indicazione dell>ID Località, è stata necessaria un'ulteriore attività di analisi, da parte degli Uffici, che ne ha consentito la correzione.

Sono **14 (quattordici) le imprese di distribuzione** che risultano applicare un coefficiente M difforme da quello definito dall'Autorità, per un numero complessivo di 21 località servite. Di tali imprese, **9 (nove)** risultano applicare un coefficiente M superiore a quello definito dall'Autorità, per un numero complessivo di 10 località. Si veda la seguente tabella.

Elenco imprese di distribuzione che hanno dichiarato valori di M difformi rispetto a quelli presenti nel database dell'Autorità.

N. Prog.	ID Distribut ore	Ragione Sociale	ID Località convalidato	Località	M dichiarato	M AEEG	Delta	ID Località dichiarato dall'esercente e sostituito d'ufficio	ID Venditori con M difforme rispetto a M AEEG
1	10	ASM RETI SPA	7430	PENNAPIEDIMONTE (A)	0,98	0,96	0,02	2305	(3)
			7325	IRMA (A)	0,97	0,96	0,01	6679	(3)
2	1551	COOP POMILIA GAS SCRL	6460	VICENZA	1,03	1,04	-0,01	-	(3)
			6457	ALTAVILLA V.NA	1,03	1,04	-0,01	-	(3)
			7525	POGGIO SAN LORENZO	0,97	0,98	-0,01	-	735V (2)
3	1596	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	0581	UZZANO	1,01	1,03	-0,02	-	695V (2) 371V (2) 159V (3)
4	225	METEMA GESTIONI SRL	3409	GENGA	1,00	1,01	-0,01	-	(3)
5	30	METANFRIULI S.R.L.	6873	RESIA (A)	1,00	0,99	0,01	-	(3)
			6872	RESIUTTA	1,00	1,02	-0,02	-	(3)
6	47	EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA ED AMBIENTE S.P.A.	0474	GRINZANE CAVOUR	1,02	1,03	-0,01	-	456V (2)
			0484	PIOBESI D'ALBA	1,02	1,03	-0,01	-	456V (2)

N. Prog.	ID Distribut ore	Ragione Sociale	ID Località convalidato	Località	M dichiarato	M AEEG	Delta	ID Località dichiarato dall'esercente e sostituito d'ufficio	ID Venditori con M diforme rispetto a M AEEG
			0471	CORNELIANO	0,99	1,03	-0,04	-	456V ⁽²⁾
7	756	E.T. ENERGIA E TERRITORIO SERVIZI TECNOLOGICI SRL	7480	CINGOLI (A)	0,98	0,97	0,01	-	231V ⁽¹⁾
8	915	METAN ALPI VAL CHISONE SRL	6871	CESANA TORINESE (A)	0,92	0,91	0,01	-	386V ⁽¹⁾
9	949	METAN ALPI VAL SUS SRL	6862	MURIALDO	0,95	0,98	-0,03	-	61V ⁽²⁾
			7365	PRIERO	0,98	0,99	-0,01	-	61V ⁽²⁾
10	990	UNDIS S.P.A.	7195	COCULLO (A)	0,96	0,95	0,01	-	⁽³⁾
11	140	ASM GESTIONE IMPIANTI SRL	2394	BINASCO (A)	1,04	1,03	0,01	-	⁽³⁾
12	233	S.ME.DI GAS SOCIETA' MERIDIONALE DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.	7514	SAN PIERO PATTI (A)	1,00	0,99	0,01	-	666V ⁽¹⁾
13	1560	METAEDIL SRL	7324	APICE	1,02	1,01	0,01	0001	Nessuna dichiarazione
14	981	AMALFITANA GAS SRL	7630	FURORE	1,02	1,00	0,02	-	Nessuna dichiarazione

- (1) Il venditore ha dichiarato di applicare un coefficiente M superiore rispetto a quello presente nel database dell'Autorità.
- (2) Il venditore ha dichiarato di applicare un coefficiente M inferiore rispetto a quello presente nel database dell'Autorità.
- (3) Il venditore ha dichiarato di applicare un coefficiente M conforme rispetto a quello presente nel database dell'Autorità.
- (A) Avviata istruttoria formale con Deliberazione n. 300/07.

Tuttavia da una verifica incrociata, relativa alle località indicate in tabella, risulta che, solo per 3 località su 20, le imprese di vendita applicano un coefficiente M superiore a quello definito dall'Autorità. Si tratta, in particolare, delle località di San Piero Patti (ME), Cingoli (MC) e Cesana Torinese (TO), nelle quali operano rispettivamente le seguenti imprese di distribuzione: S.Me.Di. Gas – Società Meridionale Distribuzione Gas – S.p.A., E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. e Metan Alpi Val Chisone S.r.l.. Le tre imprese di vendita che applicano un coefficiente M superiore sono, rispettivamente, le società Gas Natural Vendita Italia S.p.A., E.T. Energia Territorio Servizi Commerciali S.r.l. e Metan Alpi Sestriere S.r.l..

Con riferimento al coefficiente K, occorre distinguere a seconda che esso sia calcolato:

- (a) con la metodologia individuata dall'Autorità (formula prevista per il coefficiente M utilizzando un valore di pressione concordato tra le parti), ovvero
- (b) con una metodologia diversa, concordata tra le parti.

Come chiarito al § 2 del Resoconto, la distinzione rileva in quanto le verifiche sull'applicazione del coefficiente K, nel caso *sub* (a), sono primariamente orientate ad individuare possibili violazioni della disciplina dell'Autorità, mentre, nel caso *sub* (b),

sono dirette ad evidenziare eventuali applicazioni di valori anomali a danno dell'utente, che potrebbero richiedere interventi prescrittivi da parte dell'Autorità.

Nel caso *sub* (a) (applicazione della metodologia dell'Autorità), sono stati confrontati i valori del coefficiente K dichiarati dagli esercenti (comunque arrotondati alla seconda cifra decimale), con i valori ottenuti mediante l'applicazione della formula prevista dall'Autorità, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale il valore di pressione dichiarato dai medesimi esercenti.

L'esito della verifica ha evidenziato che **87 imprese di distribuzione** (cfr. la allegata tabella n. 7/Versione Finale) hanno applicato un coefficiente K, per tutti i punti di riconsegna dichiarati, coerente con quello risultante dall'applicazione della disciplina dell'Autorità. A tal fine, sono stati ritenuti coerenti anche i valori dichiarati dalle imprese di vendita che presentavano uno scostamento contenuto nell'intervallo +/- 0,01.

Per **94 imprese di distribuzione** (cfr. la allegata tabella n. 8A/Versione Finale) sono stati riscontrati degli scostamenti più o meno rilevanti. In numerosi casi, le imprese interessate hanno integrato il questionario (senza, peraltro, che ciò fosse richiesto) con note volte a motivare tali situazioni apparentemente anomale.

Le imprese di distribuzione che, pur avendo dichiarato di applicare la metodologia AEEG, hanno applicato un coefficiente K superiore almeno del 5% sono risultate essere **16** per un totale di **125** punti di riconsegna (cfr. la allegata tabella n. 8B/Versione Finale).

Per ridurre le incongruenze legate ad ID località dichiarati errati nei *record* relativi al coefficiente K, sono state riportate anche su tali *record* le rettifiche d'ufficio effettuate sugli ID località indicati dalle imprese di distribuzione nel prospetto relativo al coefficiente M⁴.

Si rileva che per 9 imprese di distribuzione e per un numero di valori dichiarati di K pari a 357 non è stato possibile effettuare il confronto con il valore di K calcolato dagli Uffici, non avendo l'impresa fornito il valore della pressione di misura. La situazione è rappresentata dalla seguente tabella.

N. prog.	Ragione sociale	N. record
1	COMUNE DI ALSENO SERVIZIO DISTRIBUZIONE METANO	5
2	COMUNE DI SONA	10
3	IRNO SERVICE SPA SOLOFRA	1
4	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	2
5	RETE MORENICA SRL - DISTRIBUZIONE GAS METANO (VILLAFRANCA DI VERONA - VR)	44
6	S.G.M. DISTRIBUZIONE PAVESE S.R.L.	5
7	SGL MULTISERVIZI SRL	26
8	SORGEA S.R.L.	1
9	VENETO DISTRIBUZIONE S.P.A.	263
	TOTALE COMPLESSIVO	357

⁴ Tale rettifica induttiva è stata eseguita, ove possibile, in base ai dati di riscontro in possesso degli Uffici e per 5 imprese (Fermo Asite Srl; Distribuzione Gas Naturale Srl; Azienda Servizi Intercomunali Multiservices; Metaledil Srl e Broni Stradella SpA) ha determinato una modifica della distribuzione dei coefficienti K dichiarati nelle fasce di riferimento e ridotto il numero di punti di riconsegna con valori di K difforni superiori al K teorico calcolato dagli Uffici.

Nel caso *sub* (b) (applicazione di una metodologia diversa da quella definita dall’Autorità), sono stati confrontati i valori dei coefficienti K dichiarati dalle imprese di distribuzione, con il valore ottenuto utilizzando la formula per il coefficiente M ed utilizzando la pressione di misura, la temperatura e l’altitudine dichiarati dall’esercente.

L’esito della verifica ha evidenziato che **16 imprese di distribuzione** (cfr. la allegata tabella n. 9/Versione Finale) hanno applicato, per tutti i punti di riconsegna dichiarati, un coefficiente K coerente con quello risultante dall’applicazione della disciplina dell’Autorità. Anche in tale caso, sono stati ritenuti coerenti anche i valori dichiarati dagli esercenti che presentavano uno scostamento contenuto nell’intervallo +/- 0,01.

Per **56 imprese di distribuzione**⁵ (cfr. la allegata tabella n. 10A/Versione Finale) sono stati riscontrati degli scostamenti più o meno rilevanti. In tali casi, le imprese hanno prodotto apposite note illustrative, come richiesto dal questionario.

In particolare, **15 imprese di distribuzione** (per un totale di **109** punti di riconsegna) risultano aver applicato un coefficiente K superiore, almeno del 5%, a quello che si ottiene utilizzando la metodologia dell’Autorità (cfr. la allegata 10B/Versione Finale).

Al riguardo, occorre precisare che, in alcuni di tali casi, sono stati rilevati ID Località palesemente errati. Tuttavia, diversamente da quanto avvenuto per le verifiche relative al coefficiente M, le informazioni in possesso dell’Autorità non hanno consentito di provvedere ad analoga correzione.

3.2. Verifiche condotte sulle imprese di vendita del gas naturale

Anche l’esame condotto sui questionari trasmessi dalle imprese di vendita del gas naturale ha evidenziato elementi di incompletezza delle informazioni acquisite ed elementi di anomalia nelle condotte degli esercenti. Come per le imprese di distribuzione, anche in questo caso verrà dato brevemente conto, nei sottoparagrafi che seguono, delle anomalie riscontrate, rispettivamente sotto il profilo della incompletezza ed incongruenza dei dati (3.2.1) e sotto quello degli scostamenti nell’applicazione dei coefficienti M e K (3.2.2).

3.2.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite

Dall’esame dei questionari risulta che tutte le imprese di vendita che hanno dichiarato un valore del coefficiente M hanno altresì risposto al quesito relativo alla pubblicazione del valore applicato del coefficiente M all’interno della bolletta.

Per quanto riguarda le informazioni relative all’applicazione del coefficiente K, invece, la parte del questionario dedicata a tale profilo (denominato “Prospetto 2”) richiedeva una serie di dati, alcuni dei quali imprescindibili per compiere le relative verifiche.

10 (dieci) imprese di vendita, per un totale di **1916 record** su 115.797 dichiarati, (cfr. la allegata tabella n. 11/Versione Finale), nel compilare il relativo questionario, hanno

⁵ Per la comprensione dei dati sopra esposti, è bene ricordare che, alla luce dell’attuale disciplina, è possibile che uno stesso esercente applichi sui punti di riconsegna di una rete la metodologia dell’Autorità, e sui punti di riconsegna di un’altra rete una metodologia diversa, condivisa con gli utenti di quella rete.

omesso, per alcuni dei propri punti di riconsegna attivi, di indicare almeno uno degli elementi necessari per effettuare i raffronti. Conseguentemente, l'insieme dei *record* ove si è riscontrata una tale incompletezza non è stato utilizzato ai fini delle verifiche.

Da ultimo, **96 (novantasei) imprese di vendita** hanno omesso di fornire valori del coefficiente K relativi a tutti i giorni dell'anno, come invece era stato richiesto nel questionario. L'omissione riguarda un insieme di 13.739 punti di riconsegna attivi su 95.657 dichiarati (cfr. la allegata tabella n. 12/Versione Finale).

Risultano aver inserito un valore incongruo di K pari a **zero 13 (tredici) imprese** per 1.124 *record* (cfr. la allegata tabella n. 12B/Versione Finale).

3.2.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di vendita

Le verifiche sulla condotta tenuta dalle imprese di vendita sull'applicazione dei coefficienti M e K, hanno evidenziato che:

- **63 (sessantatre) imprese di vendita**, operanti su un numero complessivo di 255 località, risultano applicare un valore per il coefficiente M difforme da quello individuabile in forza della disciplina dell'Autorità (cfr. la allegata tabella n. 13/Versione Finale); in **particolare 43 (quarantatre) imprese**, per un numero complessivo di 100 località, praticano un coefficiente M con un valore più elevato rispetto a quello dovuto (cfr. la allegata tabella n. 14/Versione Finale).
- **67 (sessantasette) imprese di vendita** hanno invece dichiarato di non indicare in bolletta il valore del coefficiente M applicato, per un totale di 1.375 località (cfr. la allegata tabella n. 15/Versione Finale).

Inoltre, le informazioni trasmesse (per ciascun punto di riconsegna e località servita) dagli esercenti l'attività di vendita sono state confrontate con i dati acquisiti presso le imprese di distribuzione. Ciò al fine di verificare se fossero stati applicati, dalle predette imprese di vendita ai propri clienti, valori relativi al coefficiente M e K difformi da quelli loro applicati dalle imprese di distribuzione.

- (a) Con riferimento al coefficiente M, sono stati confrontati, per ciascuna località, i valori dichiarati dall'impresa di distribuzione, quelli dichiarati dall'impresa di vendita e quelli previsti dalla disciplina dell'Autorità.

Sono emersi 266 casi (su 13.492)⁶ per **61 imprese di vendita**, difformi da quelli applicati dalle imprese di distribuzione (cfr. la allegata tabella n. 16/Versione Finale).

- (b) Con riferimento al coefficiente K, sono stati confrontati, per ciascun punto di riconsegna, il valore del coefficiente applicato dall'impresa di distribuzione e quello dichiarato dall'esercente l'attività di vendita, nel periodo di riferimento.

Occorre al riguardo precisare che tale operazione è stata difficoltosa in quanto i dati acquisiti non sono risultati omogenei. Ciò è dipeso dal fatto che non sono state rispettate le istruzioni di compilazione dei questionari fornite dagli Uffici

⁶ Tale valore (13.492), a seguito dei dati pervenuti con la deliberazione n. 271/07, non considera i casi di località dichiarate dalle imprese di distribuzione per le quali nessuna informazione è pervenuta dalle imprese di vendita (157 località), né i casi di località dichiarate dalle imprese di vendita per le quali nessuna informazione è pervenuta dalle imprese di distribuzione (60 località).

dell’Autorità (pubblicate unitamente ai questionari medesimi), con particolare riferimento alle cc.dd. chiavi di incrocio che permettevano il raffronto dei dati.

Per il 63,2% dei punti di riconsegna indicati dalle imprese di vendita (ossia per 60.435 *record* su 95.657) è stato possibile realizzare un tale confronto.

Più in dettaglio, il confronto ha evidenziato una difformità per 738 casi (su 60.435). Tale anomalia coinvolge **46 esercenti l’attività di vendita** (cfr. la allegata tabella n. 17/ Versione Finale). In particolare, è stato rilevato che **28** imprese di vendita praticano, in **315** casi, un K superiore a quello dichiarato dal distributore (cfr. la allegata tabella n. 18/ Versione Finale).

3.3. Verifiche condotte sulle imprese di trasporto del gas naturale

Il questionario predisposto per le imprese di trasporto era volto ad individuare le modalità con le quali queste effettuano la conversione dei volumi relativamente ai soli punti di riconsegna presso clienti finali, con lo scopo di evidenziare la presenza e l’entità di misuratori relativamente ai quali le imprese di trasporto adottano modalità analoghe a quelle applicate dalle imprese di distribuzione, provvedendo alla conversione dei volumi attraverso la definizione di un coefficiente di natura convenzionale.

Nella predisposizione del questionario si è tenuto conto degli obiettivi dell’indagine, e quindi in particolare della verifica delle modalità di conversione dei volumi, classificando conseguentemente i misuratori presenti sulla rete di trasporto secondo le seguenti 3 (tre) categorie:

1. misuratori dotati di convertitore automatico dei volumi misurati;
2. misuratori non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati ma che dispongono di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi (almeno per i valori di pressione e temperatura);
3. misuratori non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati né di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi (almeno per i valori di pressione e temperatura).

I misuratori che riguardano l’oggetto dell’istruttoria, ossia la conversione dei volumi mediante l’applicazione di fattori determinati convenzionalmente, ricadono nella categoria 3.

Al 31 dicembre 2006 risultano essere attivi 3973 punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali, nei quali sono installati 3986 misuratori. I volumi riconsegnati nel 2006 in tali punti sono circa 47 GSmc pari a circa il 55% dei consumi nazionali nel medesimo anno. La ripartizione fra le imprese di trasporto di detti punti di riconsegna, dei misuratori e dei volumi riconsegnati è illustrata nella seguente tabella.

Impresa di trasporto	Numero di punti di riconsegna presso clienti finali	Numero misuratori	Volumi riconsegnati nel 2006 [MSmc]
Snam Rete Gas Spa	3308	3321 ⁷	45681
Società Gasdotti Italia Spa	138	138	790
Retragas Srl	506	506	125
CMVTG	0	0	0
Netenergy Service Srl	21	21	229
Totale	3973	3986	46826

Si osservi che sulla rete di trasporto gestita dalla società Comunità Montana Valtellina Trasporto Gas (di seguito: CMVTG) non risultano essere presenti clienti finali direttamente allacciati.

In relazione alla tipologia dei misuratori installati, con riferimento alle tre categorie sopra individuate, è emerso che 3452 misuratori, pari a circa l'87% del totale, sono dotati di convertitore automatico dei volumi ovvero di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi. Il volume complessivamente riconsegnato nel 2006 presso i punti dotati di tali apparecchi è pari a circa 46,8 GSmc, corrispondente al 99,9% del volume riconsegnato a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

534 misuratori (pari a circa il 13% del totale, e corrispondenti allo 0,1% dei volumi riconsegnati), di cui 110 presenti nella rete gestita da Snam Rete Gas e 424 presenti in quella gestita da Retragas, rientrano nella categoria 3 (non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati né di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi), oggetto della presente istruttoria.

La seguente tabella riporta, relativamente alla categoria 3 di misuratori, i dati per società.

Impresa di trasporto	Numero misuratori	Numero misuratori [% totale]	Volumi riconsegnati nel 2006 [MSmc]	Volumi riconsegnati nel 2006 [% totale]
Snam Rete Gas Spa	110	3,3	25	0,1
Società Gasdotti Italia Spa		0,0		0,0
Retragas Srl	424	83,8	6	4,9
CMVTG				
Netenergy Service Srl				
Totale	534	13,4	32	0,1

Occorre precisare che:

⁷ La non corrispondenza tra numero di misuratori e numero di punti di riconsegna è dovuta al fatto che in 13 punti di riconsegna Snam Rete Gas ha dichiarato esservi installati due misuratori. Al riguardo, Snam Rete Gas ha precisato che gli impianti di misura presso i punti di riconsegna sono di proprietà del cliente finale, che è libero di prevedere una o più linee di misura.

- nel caso di Snam Rete Gas (come specificato nell'Allegato "Misura del gas" del capitolo 10 del codice di rete della medesima società), ai fini della conversione dei volumi, la società dichiara di calcolare il coefficiente applicato sulla base dei valori di pressione e temperatura di misura rilevati in loco;
- nel caso di Retragas la conversione dei volumi è effettuata attraverso l'applicazione di un fattore di conversione determinato in base a valori di pressione e temperatura di misura determinati in maniera convenzionale, analogamente a quanto avviene presso le reti di distribuzione con l'applicazione del coefficiente K.

L'esame dei dati forniti da Snam Rete Gas evidenzia almeno due profili di interesse che è opportuno porre in evidenza:

- in primo luogo, risultano 10 punti di riconsegna, attivi al 31 dicembre 2006, per i quali Snam Rete Gas ha dichiarato che, a tale data, non vi erano utenti titolari di capacità di trasporto;
- in secondo luogo, a seguito di specifica richiesta degli Uffici dell'Autorità, Snam Rete Gas ha fornito i valori di pressione di misura e barometrica, dell'altitudine, della temperatura di misura, e del coefficiente applicato per la conversione dei volumi, nel corso del 2006, presso misuratori non dotati di convertitore automatico dei volumi né di strumentazione per la registrazione dei parametri utili per la conversione (categoria 3); l'esame di tali dati evidenzia possibili anomalie per i valori di temperatura di misura indicati per 26 casi.⁸ A tale riguardo, a seguito di specifica richiesta degli Uffici, Snam Rete Gas ha evidenziato che tali valori anomali non hanno compromesso la correttezza della misura in quanto, come risulta dalle analisi condotte dalla medesima società in sede di validazione del dato di misura, sono contenuti nei limiti indicati dal costruttore per il corretto funzionamento della strumentazione di misura installata e nel campo di validità delle formule utilizzate per la determinazione dei volumi.

Per quanto riguarda i 110 misuratori presenti sulla rete di Snam Rete Gas, non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati né di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi, si è proceduto a richiedere alle imprese di vendita informazioni circa le modalità di applicazione da parte degli stessi dei coefficienti di conversione dei volumi. Al riguardo tutte le imprese di vendita hanno dichiarato che Snam Rete Gas comunica agli utenti i volumi già convertiti in condizioni standard, senza indicare il coefficiente di conversione dei volumi applicato. Conseguentemente le imprese di vendita, nei rapporti con i propri clienti finali, non effettuano ulteriori conversioni dei dati ricevuti. Dall'esame delle risposte ricevute emergono inoltre alcuni profili di interesse nell'ambito del rapporto contrattuale fra

⁸ Si tratta di 26 valori di temperatura minori o eguali a 0°, che quindi risultano inferiori alla temperatura minima (pari a 3°C) individuata nella specifica tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche del gas naturale riportata all'allegato 11/A del codice di rete di Snam Rete Gas. Tale specifica definisce le caratteristiche chimico-fisiche che deve possedere il gas nella rete e che devono essere rispettate dall'utente al momento della consegna del gas all'impresa di trasporto e dall'impresa di trasporto al momento della riconsegna all'utente. E' ragionevole ritenere che le predette anomalie dei valori di temperatura siano legate a un non adeguato preriscaldamento del gas prima della riduzione della pressione e della misura. Tali operazioni avvengono nell'impianto di riduzione e misura situato a valle del punto di riconsegna della rete di trasporto, quindi successivamente alla riconsegna del gas dall'impresa di trasporto all'utente. Pertanto le anomalie registrate non sono necessariamente indice del mancato rispetto da parte dell'impresa di trasporto della specifica di qualità del gas naturale.

impresa di trasporto ed utente contenuto nel codice di rete, al fine di garantire una maggiore trasparenza e chiarezza delle clausole ivi contenute in relazione alle responsabilità della misura. In particolare è emerso che:

- a. l'utente non dispone di informazioni sulle caratteristiche tecniche del gruppo di misura installato presso ciascun punto di riconsegna, generalmente di proprietà del cliente finale, con particolare riferimento alla presenza di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la misura; tale circostanza contrasta con le responsabilità in capo all'utente, previste al capitolo 10 del codice di rete, circa la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto del cliente finale direttamente allacciato con cui abbia un rapporto contrattuale;
- b. il verbale di misura contenente tutte le informazioni necessarie e sufficienti alla verifica del calcolo del consumo espresso a condizioni standard è reso disponibile da Snam Rete Gas al solo cliente finale ed a fronte di specifica richiesta anche all'utente. Ciò appare non in linea con quanto previsto nel codice di rete che prevede, all'allegato A del capitolo 10, che il verbale di misura (individuato come documento che riassume i dati di misura validi nel mese) sia inviato mensilmente all'Utente ed al proprietario dell'impianto.

Gli aspetti sopra evidenziati alle lettere a. e b. sono rilevanti ai fini di una corretta regolazione del servizio di misura, pertanto si ritiene opportuno segnalare alle Direzioni competenti la necessità di procedere agli opportuni approfondimenti relativamente su seguenti punti:

- chiarire le disposizioni relative all'emissione del verbale di misura riportate nel paragrafo 6 dell'Allegato 10/A del codice di rete di Snam Rete Gas, precisando in particolare il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel verbale di misura predisposto dall'impresa di trasporto e inviato all'utente del servizio e al proprietario dell'impianto di misura;
- valutare una revisione del quadro di responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di misura del trasporto gas (imprese di trasporto, utenti del servizio e proprietari dell'impianto di misura); l'attuale quadro di responsabilità definito dal codice di rete di SRG (Capitolo 10, paragrafo 5) infatti, assegna, in particolare all'utente del servizio, responsabilità su aspetti del processo di misura che sembrano presentare criticità di attuazione (assicurazione della puntuale e affidabile generazione del dato di misura, attivazione tempestiva dell'utente nei riguardi del proprietario dell'impianto per il pronto ripristino delle funzionalità dello stesso in caso di guasto, garantire l'adozione di norme, procedure e linee guida emesse dell'impresa di trasporto in sede di effettuazione delle operazioni di misura, ecc...).

Per quanto riguarda Retragas, non essendo ancora adottato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che definisce l'ambito della rete regionale di gasdotti nel periodo oggetto di indagine⁹, l'Autorità non ha potuto concludere il procedimento di approvazione del relativo codice di rete. Conseguentemente i rapporti commerciali con i propri utenti sono regolati da condizioni generali di contratto predisposte dalla società nel rispetto dei criteri e delle disposizioni della deliberazione n. 137/02.

⁹ La classificazione della rete di Retragas in rete regionale di trasporto è avvenuta con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 aprile 2008.

La metodologia adottata da Retragas, rappresentata in una apposita “nota metodologica”, per il calcolo del coefficiente di conversione è del tutto analoga a quella definita nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, alla quale si rimanda per le formule utilizzate.

In relazione al valore del coefficiente applicato da Retragas, la verifica ha evidenziato che detto coefficiente è stato correttamente calcolato applicando la formula descritta nella nota metodologica sulla base dei valori di pressione di misura, temperatura di misura e pressione di misura indicati nel questionario.¹⁰

Tuttavia, la nota metodologica presenta alcune anomalie, in particolare:

- in primo luogo, una incongruenza relativa alla pressione relativa di misura convenzionale: Retragas ha dichiarato di utilizzare per la determinazione del fattore di conversione dei volumi, un unico valore, pari a 0,022 bar; nel questionario, invece, la società ha dichiarato valori di pressione di misura compresi fra 0,022 e 1,480 bar;
- in secondo luogo, la nota risulta incompleta relativamente alla metodologia utilizzata per la determinazione della temperatura assoluta di misura convenzionale: Retragas non ha fornito alcuna indicazione in merito. A tale riguardo si è evidenziato che su 424 misuratori appartenenti alla categoria 3, per 376 Retragas ha definito un unico valore di temperatura di misura valido per tutto l’anno, mentre per 48 ha invece definito due intervalli temporali (1 ottobre - 31 marzo e 1 aprile - 30 settembre) cui è stato assegnato un valore di temperatura diverso (8 °C nel primo e 15 °C nel secondo).

A seguito di specifica richiesta di informazioni, Retragas ha chiarito che:

- per la determinazione del fattore di conversione dei volumi, utilizza un unico valore, pari a 0,022 bar, nel caso di punti di riconsegna con misura effettuata a valle di idoneo impianto di riduzione della pressione tarato al valore convenzionale di 0,022 bar; mentre per i punti di riconsegna con misura effettuata a valle di idoneo impianto di riduzione della pressione tarato ad una pressione superiore a 0,022 bar viene utilizzata la relativa pressione di misura;
- ai fini della determinazione della temperatura di misura convenzionale, considera:
 - a) un unico intervallo temporale nei casi di forniture con profilo di utilizzo termico tipico di utenze ad uso civile prevalente di riscaldamento ambientale con pressioni di misura pari a 0,022 bar; in tal caso il valore della temperatura di misura convenzionale è determinato in maniera tale che il valore del coefficiente K risulti pari a quello del coefficiente M utilizzato dalle imprese di distribuzione negli stessi territori;
 - b) due distinti intervalli temporali per forniture con prelievi pressoché costanti nell’anno, tipici delle utenze artigianali ed industriali; in ciascuno dei due periodi temporali il coefficiente K è calcolato sulla base di due distinti valori della temperatura di misura convenzionale, pari a 15°C nel periodo estivo e a 8°C nel periodo invernale.

¹⁰ Alla luce della verifica effettuata, è ragionevole ritenere che l’affermazione contenuta nella nota metodologica circa l’adozione di un valore di pressione relativa di misura convenzionale unico (pari a 0,022 bar) sia un refuso. Si ritiene tuttavia opportuno richiedere un chiarimento all’impresa.

Va peraltro rilevato che le condizioni generali del servizio di trasporto adottate da Retragas non contengono la descrizione della metodologia utilizzata dalla medesima società per la determinazione del coefficiente di conversione dei volumi applicati, né tale valore risulta essere individuato nelle condizioni di adesione al contratto di trasporto stipulate da ciascun utente. In data 18 giugno 2008 Retragas ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet sia la metodologia utilizzata per la determinazione del coefficiente in parola sia i valori dei coefficienti applicati in ciascun punto di riconsegna.

Posto quanto sopra, si è proceduto a verificare la corrispondenza dei valori di temperatura di misura e pressione barometrica indicati nel questionario con i valori calcolati applicando la metodologia definita nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, rilevando quanto segue:

- su 30 punti di riconsegna, appartenenti a 7 comuni diversi, è stata indicata una pressione barometrica diversa rispetto a quella calcolata con il metodo dell'Autorità, ma gli scostamenti risultano poco significativi essendo compresi fra -3 e $+1$ mbar (con effetto sul valore di K compreso tra lo $-0,3\%$ e $+0,1\%$); la differenza è omogenea per ciascun comune servito e deriva dal fatto che Retragas ha considerato un'altitudine sul livello del mare per questi comuni leggermente differente da quella considerata dall'Autorità (le differenze sono comprese fra $+30$ e -9 mslm);
- relativamente ai 376 punti per i quali Retragas ha definito un unico valore di temperatura di riferimento valido per tutto l'anno, risulta che in 145 casi il valore definito è inferiore a quello calcolato con il metodo dell'Autorità di più di $0,5$ °C, e in 92 casi è superiore di più di $0,5$ °C (le differenze massime sono comprese tra $5,7$ °C e $-3,5$ °C); il valore del coefficiente K applicato da Retragas ottenuto applicando il metodo dell'Autorità, pur se a partire da differenti valori della temperatura di riferimento, è numericamente uguale al coefficiente M della località con l'eccezione di due punti siti nei comuni di Passirano e Lonato; in questi punti il valore del coefficiente K applicato è pari rispettivamente a 1,00 e 1,01, mentre il valore del coefficiente M di entrambe le località è pari a 1,02; in questi punti si registrano i maggiori scostamenti fra la temperatura di riferimento assunta da Retragas (rispettivamente pari a 14°C e 12°C) e quella calcolata in base alla metodologia dell'Autorità ($8,28^{\circ}\text{C}$ e $8,89^{\circ}\text{C}$).

Infine, in relazione ai punti di riconsegna della rete Retragas appartenenti alla categoria 3, si è provveduto a richiedere alle imprese di vendita informazioni circa l'applicazione dei coefficienti di conversione dei volumi. Dalle risposte delle imprese di vendita è emersa la difficoltà di effettuare un confronto con le informazioni trasmesse da Retragas dato che quest'ultima nella predisposizione del questionario ha utilizzato un codice identificativo del punto di riconsegna diverso da quello nelle disponibilità delle imprese di vendita. Ciò con la sola eccezione della società A2A Spa, appartenente allo stesso gruppo societario cui appartiene Retragas, che ha utilizzato lo stesso codice identificativo trasmesso da quest'ultima società.

In base alle risposte delle imprese di vendita è anche emerso che Retragas non aveva codificato le procedure per la comunicazione ai propri utenti del coefficiente di conversione applicato. Tale criticità risulta ora superata con la richiamata pubblicazione sul proprio sito internet del 18 gennaio 2008 da parte di Retragas del coefficiente di conversione applicato in ciascun punto di riconsegna.

4. Conclusioni dell'istruttoria

Le analisi svolte, a seguito del completamento della raccolta dati, al precedente § 4 consentono di formulare un quadro di sintesi delle verifiche oggetto dell'istruttoria.

a) Risposte alle richieste istruttorie

Ad aprile 2008, tutte le imprese di distribuzione e di vendita (con una sola eccezione) attive al 31 dicembre 2006 hanno inviato il questionario predisposto dagli Uffici dell'Autorità.

Nel corso dell'indagine alcune informazioni inviate dagli esercenti si sono rivelate incomplete e, in alcuni casi, comunque viziate da anomalie ed incongruenze che è stato necessario approfondire. Tuttavia:

- 45 imprese di distribuzione pur gestendo punti di riconsegna cui avrebbero dovuto applicare il coefficiente K, **non hanno comunicato le informazioni di dettaglio richieste** perché presumibilmente non applicano il coefficiente (cfr. tabella n. 1/Versione Finale). Di queste, 14 imprese lo hanno esplicitamente affermato con note o memorie (§ 3.1.1.B, 3° cpv., 2° punto);
- 124 imprese di distribuzione hanno dichiarato di applicare un coefficiente K ad un numero di punti di riconsegna inferiore a quello dovuto (cfr. Tabella n. 3/Versione finale), mentre 12 imprese hanno dichiarato di applicare tale coefficiente ad un numero superiore (cfr. Tabella n. 4/Versione finale);
- 27 imprese di distribuzione non hanno inviato alcune informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione del coefficiente K, cfr. tabella n. 5/Versione Finale (§ 3.1.1.C, 3° cpv.);
- tutte le imprese di vendita hanno risposto alla richiesta se l'impresa indicasse in bolletta il valore del coefficiente M effettivamente applicato (§ 3.2.1, 1° cpv.);
- 10 imprese di vendita non hanno inviato alcune informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione del coefficiente K, cfr. tabella n. 11/Versione Finale (§ 3.2.1, 3° cpv.).

b) Difforme applicazione del coefficiente M

Entrando nel merito delle verifiche svolte sulla base dei questionari utilmente trasmessi dagli esercenti, un primo tipo di verifica aveva ad oggetto la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione e di vendita, della disciplina relativa al coefficiente M.

Al riguardo è emerso che **9 imprese di distribuzione** hanno applicato un coefficiente M diverso da quello definito dall'Autorità, in una misura superiore a quello prescritto (§ 3.1.2, 4° cpv.),

Per quanto riguarda le **imprese di vendita** è emerso che **43** di esse hanno applicato un coefficiente M maggiore di quello definito dall'Autorità (§ 3.2.2, 1° cpv., 1° punto).

66 imprese di vendita hanno dichiarato di non indicare in bolletta il valore del coefficiente M applicato (§ 3.2.2, 1° cpv., 2° punto).

c) **Difforme applicazione del coefficiente K**

In secondo luogo, si è inteso verificare l'applicazione del coefficiente K, distinguendo tra:

- (a) le ipotesi in cui è stata applicata la metodologia dell'Autorità, e
- (b) le ipotesi in cui le parti hanno convenuto una metodologia diversa.

Nel caso *sub* (a) (applicazione della metodologia dell'Autorità), è emerso che **94 imprese di distribuzione** hanno applicato un coefficiente K per valori diversi rispetto a quelli risultanti dalla formula definita dall'Autorità, di cui **16** hanno applicato un valore superiore al 5% (§ 3.1.2, 10° cpv., cfr. tabella n. 8A/Versione Finale).

Nel caso *sub* (b) (applicazione di una metodologia diversa), è emerso che **56 imprese di distribuzione** hanno applicato un coefficiente K per valori diversi rispetto a quelli che risulterebbero dalla formula definita dall'Autorità, utilizzando i valori relativi alla pressione di misura, alla temperatura e all'altitudine dichiarate dalle medesime imprese (§ 3.1.2, 16° cpv., cfr. tabella n. 10A/Versione Finale).

In particolare, 15 esercenti (per un totale di 109 punti di riconsegna) hanno applicato un coefficiente K superiore, almeno del 5%, a quello che si ottiene utilizzando la metodologia dell'Autorità (§ 3.1.2, 17° cpv.; cfr. tabella n. 10B/Versione Finale).

d) **Mancata corrispondenza tra i coefficienti applicati dalle imprese di vendita e di distribuzione**

In terzo luogo, è stata verificata l'esatta corrispondenza tra i coefficienti applicati dalle imprese di vendita e dalle imprese di distribuzione per ciascun punto di riconsegna.

Al riguardo è emerso che **61 esercenti** l'attività di vendita hanno dichiarato di applicare un coefficiente M per valori diversi da quelli che le imprese di distribuzione hanno dichiarato applicare (§ 3.2.2., 2° cpv., lett. a); cfr. tabella n. 16/Versione Finale).

Relativamente al coefficiente K, invece, sono **46 gli esercenti** l'attività di vendita che hanno dichiarato di applicare valori difforni da quelli che le imprese di distribuzione hanno dichiarato di applicare (§ 3.2.2, 2° cpv., lett. b); cfr. tabella n. 17/Versione Finale).


In particolare, è stato rilevato che 28 esercenti praticano, in 315 casi, un K superiore a quello dichiarato dal distributore (cfr. tabella n. 18/Versione Finale).

e) **Applicazione dei coefficienti di correzione dei volumi da parte delle imprese di trasporto**

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla società Snam Rete Gas emerge che essa applica un fattore di conversione coerente con la formula di calcolo indicata nel proprio codice di rete (§ 4.3.1, 9° cpv.).

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla società Retragas emerge che essa applica un fattore di conversione coerente con la metodologia definita dall'Autorità per la determinazione del coefficiente K (§ 4.3.1, 13° cpv.).

Appendice quantitativa



Misuratori

Tipologia	Unità	% su totale
BP <G40 con conv	15.741	0,08%
BP <G40 senza conv	20.128.911	99,30%
BP >G40 con conv	1.556	0,01%
BP >G40 senza conv	88.184	0,44%
MP con conv	6.169	0,03%
MP senza conv	29.294	0,14%
Totale	20.269.855	100,00%

Volumi

Tipologia	Volume	Volume % su totale
BP <G40 con conv	21.447.019	0,063%
BP <G40 senza conv	22.158.996.961	65,478%
BP >G40 con conv	638.946.375	1,888%
BP >G40 senza conv	4.304.376.210	12,719%
MP con conv	4.890.631.344	14,451%
MP senza conv	1.827.343.916	5,400%
Totale	33.841.741.825	100,000%

Le imprese di distribuzione presenti nel database costituito nell'ambito dell'attuale indagine conoscitiva hanno riconsegnato nel 2006 un volume di gas aggregato pari a 33,84 miliardi di metri cubi standard (di seguito: Smc), in base ai dati forniti nel Prospetto 2, a fronte di un volume riconsegnato nel 2006 da Snam Rete Gas agli impianti di distribuzione di 34,4 miliardi di Smc (dato fornito da Snam Rete Gas il 25/7/2007), a cui vanno aggiunti circa 540.000 Smc riconsegnati dalla società SGI a reti di distribuzione, nel corso del 2006, che servono utenze civili (dato fornito da SGI il 27/7/2007).